

STATUTO DEL CONSORZIO DI TUTELA DELLA FINOCCHIONA

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1

Costituzione e denominazione

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, un consorzio volontario che assume la denominazione di "CONSORZIO DI TUTELA DELLA FINOCCHIONA", (d'ora in poi) "consorzio". Il consorzio non persegue fini di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili. Per l'identificazione del consorzio potranno inoltre essere utilizzati i nomi abbreviati di "CONSORZIO DI TUTELA DELLA FINOCCHIONA" e "CONSORZIO DELLA FINOCCHIONA". Possono aderire tutti i soggetti operanti nel sistema di filiera produttiva della Finocchiona quali allevatori, macellatori, sezionatori, imprese di lavorazione, porzionatori e confezionatori che perseguono per la Finocchiona il riconoscimento della tutela come Indicazione Geografica Protetta, di seguito IGP, e che, una volta riconosciuta, si sottoporranno alle opportune verifiche dell'organismo di controllo incaricato o designato dal Ministero.

Art. 2

Sede

1. Il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Firenze.

Art. 3

Durata

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 Dicembre 2060 e potrà essere prorogata prima della scadenza con apposita delibera assembleare.

Art. 4

Scopi e facoltà

1. Il Consorzio si propone di distinguere, difendere e tutelare la produzione ed il commercio della Finocchiona nonché l'uso della sua denominazione e di promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari.
2. Scopi del Consorzio sono:
 - a) tutelare, promuovere, valorizzare, informare il consumatore e curare gli interessi relativi alla "Finocchiona";
 - b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di

- sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;
- c) promuovere l'adozione di delibere riguardanti gli accordi del sistema agroalimentare previsti dall'ordinamento vigente;
 - d) promuovere eventuali modifiche del disciplinare di produzione della "Finocchiona", che quando IGP dovranno essere da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità pubbliche, anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l'immagine ed il consumo;
 - e) adottare, registrare, detenere uno o più marchi consortili o sigilli ed utilizzarli a norma di legge per identificare il Consorzio e la propria attività, nonché per i fini previsti dal presente Statuto, per attestare l'appartenenza dei singoli associati al consorzio e per vigilare sul corretto uso degli stessi assumendo all'uopo ogni opportuna iniziativa, in qualunque sede, anche giudiziaria, in Italia e all'estero, per contrastarne usi ritenuti impropri dal consorzio;
 - f) tutelare e difendere, anche in sede giudiziaria, il Consorzio dalla concorrenza illecita e sleale, lo screditamento o altro comportamento ritenuto lesivo da parte di chiunque, con facoltà di richiedere il risarcimento dei danni per tali atti;
 - g) vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegalmente il nome della "Finocchiona", nomi di fantasia, denominazioni, diciture e simboli che ne imitino le qualità e le caratteristiche tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore, i segni distintivi della IGP, quando riconosciuta, ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi;
 - h) tutelare e difendere la "Finocchiona" IGP quando riconosciuta, assumendo all'uopo ogni opportuna iniziativa, in qualunque sede, anche giudiziaria, in Italia e all'estero;
 - i) promuovere e diffondere la conoscenza ed il consumo della "Finocchiona", in Italia e all'estero, attraverso l'informazione degli acquirenti e dei consumatori anche tramite promozioni e/o campagne informative;
 - j) supportare tutti i soggetti che partecipano alla filiera della "Finocchiona" nel perfezionamento costante della produzione della "Finocchiona", fornendo loro informazioni, direttive, consulenza ed assistenza tecnica anche attraverso la ricerca scientifica volta al perfezionamento tecnico, qualitativo ed economico della "Finocchiona";
 - k) partecipare a mostre, fiere, mercati e manifestazioni in Italia e all'estero, nonché ad ogni altra iniziativa idonea a promuovere e valorizzare la finocchiona al fine di migliorarne la commercializzazione;
 - l) favorire il miglioramento qualitativo delle produzioni suinicole e di altri ingredienti utilizzati per la "Finocchiona";
 - m) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza a tutela del prodotto, dei consorziati e dei consumatori, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato, collaborando con l'Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione delle Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), secondo le direttive impartite del Ministero, con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dell'ordinamento vigente, con le facoltà ed i poteri previsti potendo anche avvalersi a tal fine di agenti vigilatori di altri consorzi di tutela.
 - n) erogare, ove compatibile con le disponibilità del Consorzio, liberalità in denaro o in natura in favore di: organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Tali erogazioni liberali, rientrando nella fattispecie dei costi di cui al successivo comma 6 dell'art. 10 del presente Statuto, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio.

- o) per il conseguimento di quanto sopra, nei limiti previsti dall'ordinamento vigente, il Consorzio può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione ivi comprese la partecipazione a consorzi e associazioni di diverso grado aventi finalità coordinate con gli scopi previsti dal presente Statuto, nonché concedere fidejussioni, avalli e garanzie.
3. È facoltà del Consorzio acquistare, per i suoi fini consortili, beni mobili ed immobili.

TITOLO II

DEL PRODOTTO

Art. 5

Definizione del prodotto

1. Ai fini del presente Statuto, per "Finocchiona" si intende il prodotto per il quale è stata avanzata formale richiesta di riconoscimento della IGP ai sensi del Reg. (CE) 1151/2012, certificato come tale ai sensi dello stesso regolamento, la cui preparazione avviene in osservanza delle prescrizioni del disciplinare di produzione allegato, dei relativi provvedimenti attuativi e delle direttive conseguentemente emanate e successive modificazioni e/o integrazioni anche di natura transitoria.

TITOLO III

I CONSORZIATI

Art. 6

Ammissione al Consorzio e Consorziati

1. Possono essere ammessi al "Consorzio di tutela della Finocchiona", in forma singola o associata, purché su specifica delega dei singoli diversi dalle cooperative di primo grado, gli allevatori, i macellatori, le imprese di lavorazione, i porzionatori e confezionatori, ricadenti nella zona definita nel disciplinare di produzione cioè all'interno dei confini amministrativi della Toscana escluso le isole.
2. I consorziati, in forma singola o associata, sono rappresentati, ai fini del presente Statuto, dal rispettivo legale rappresentante o da procuratore speciale munito del più ampio mandato.

3. La domanda di ammissione, redatta per iscritto e inoltrata al Consiglio di Amministrazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec), deve riportare esplicita sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni di impegno:
 - a) rispettare gli obblighi di cui al successivo articolo 8;
 - b) versare la quota di ammissione.
4. La domanda deve riportare l'indicazione della/e categoria/e (allevatori, macellatori, imprese di lavorazione, porzionatori e confezionatori) a cui il richiedente desidera essere iscritto e, inoltre, deve essere corredata di tutti i documenti necessari a comprovare:
 - a) il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti prescritti dal disciplinare di produzione della Finocchiona ovvero l'essere ammesso al sistema di controllo previsto per l'IGP quando riconosciuta;
 - b) il tipo di attività svolta all'interno della filiera produttiva (allevatore, macellatore, impresa di lavorazione e confezionatore). A tal fine dovrà essere fornito il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della relativa Provincia, o un certificato emesso da organismo equipollente;
 - c) la quantità totale di Finocchiona preparata (media annua) nel più recente biennio, attraverso una apposita dichiarazione comprensiva tra l'altro dell'impegno a sostenere l'integrazione della quota d'ingresso calcolata sulla effettiva produzione ottenuta a fine anno come stabilito al successivo articolo 10;
 - d) l'incarico ricoperto dalla persona fisica autorizzata a rappresentare l'impresa richiedente all'interno del Consorzio.
5. Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione possono essere soggette a verifica da parte del Consorzio.

Art. 7

Modalità di ammissione

1. Sulla domanda di ammissione al Consorzio il Consiglio di Amministrazione delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda stessa e invia comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (pec) entro 15 (quindici) giorni dalla delibera.
2. La qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento da parte del richiedente, della quota di ammissione, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della propria domanda di ammissione;
3. La reiezione della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata al richiedente con le stesse modalità previste al comma 1.
4. Il richiedente può fare opposizione al provvedimento di cui al comma precedente, secondo le modalità indicate nel successivo art. 32, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di reiezione della propria domanda di ammissione.

Art. 8

Obblighi dei consorziati

1. I consorziati si obbligano:
 - a) ad osservare, rispettare ed operare nel rispetto del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta della Finocchiona sotto l'egida del previsto organismo di controllo una volta riconosciuta l'IGP;

- b) ad osservare le disposizioni del presente Statuto, le delibere, le direttive e i regolamenti approvati dagli organi consortili;
- c) a versare i contributi e le quote consortili così come definiti nel successivo art. 10, deliberati dagli organi consortili;
- d) a versare contributi di valorizzazione nonché tutti gli altri contributi richiesti, le tariffe, i contributi straordinari approvati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto e della legge vigente, nonché da apposita regolamentazione emanata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) a non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile;
- f) a risolvere le controversie con il Consorzio riguardanti la dichiarazione di decadenza, di esclusione e di sospensione, nonché qualsiasi altra controversia concernente i rapporti fra i consorziati e il Consorzio secondo le modalità indicate nel successivo art. 32;
- g) a non promuovere la costituzione e a non far parte di altre strutture associative di qualunque genere con scopi contrastanti con quelli del presente Consorzio;
- h) a denunciare entro 30 (trenta) giorni per iscritto al Consorzio ogni variazione della propria ragione sociale e denominazione, della sede legale ed operativa, del soggetto autorizzato a rappresentare l'impresa consorziata, e comunque di ogni altra condizione che contrasti con il presente Statuto e con eventuali regolamenti consortili;
- i) a depositare presso il consorzio per l'approvazione tutti i supporti grafici allegati al prodotto Finocchiona quali etichette, pendagli e fascette, atti a riconoscere il prodotto sul mercato secondo quanto indicato all'articolo 14;
- j) a depositare presso il consorzio la codifica, adottata secondo il proprio sistema di gestione aziendale, dei vari formati di vendita del prodotto Finocchiona secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli del consorzio.

Art. 9

Diritti dei consorziati

1. I consorziati hanno il diritto:
 - a) di qualificarsi come appartenenti al "Consorzio di tutela della Finocchiona IGP" nei limiti e nei modi stabiliti dal presente Statuto e di utilizzare il relativo marchio consortile;
 - b) di godere dell'elettorato attivo e passivo per la formazione degli organi consortili e di tutte le prerogative previste dal presente Statuto;
 - c) di partecipare all'attività consortile;
 - d) di ottenere risposta scritta entro 30 (trenta) giorni riguardo le interrogazioni, inoltrate al consorzio in forma scritta, sui temi attinenti l'attività dello stesso;
 - e) di fruire dell'assistenza del consorzio in tutte le materie e le forme indicate e regolamentate del presente Statuto.

Art. 10

Quota di ammissione e contributi

1. La quota di ammissione è il contributo che deve versare, secondo le modalità indicate nell'art. 7 comma 2, colui che è stato ammesso a far parte del Consorzio.
2. La quota di ammissione è costituita da una parte fissa eguale per tutti i consorziati e da una parte variabile in ragione dei criteri indicati al successivo comma 5. L'entità della quota è stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 21 punto n) del presente statuto.
3. La parte fissa viene fatta confluire nel "Fondo consortile";

4. La parte variabile viene fatta confluire in apposita posta di bilancio denominato "Fondo di riserva da sovrapprezzo per nuove quote".
5. La parte variabile della quota di ammissione è determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei risultati e dei costi sostenuti dal Consorzio come segue:
 - a) per le imprese di lavorazione:
 - I. ogni nuova impresa di lavorazione dovrà corrispondere al Consorzio una quota variabile pari al rapporto tra la quantità di Finocchiona prodotta nell'ultimo quinquennio (che dovrà essere dichiarata al momento dell'inoltro della domanda di ammissione) e l'entità delle spese sostenute dal Consorzio nello stesso periodo per promozione (fiere e mostre), pubblicità, vigilanza, tutela e gestione;
 - II. qualora il periodo di riferimento per il calcolo delle quote fosse inferiore a 5 (cinque) anni si fa riferimento a quanto indicato al punto c) del presente articolo;"
 - III. la sommatoria delle spese di promozione (fiere e mostre), pubblicità, vigilanza, tutela e dei costi di gestione sostenuti dal Consorzio è derivata dalle corrispondenti poste illustrate in bilancio opportunamente rivalutate in base ai coefficienti I.S.T.A.T.;
 - IV. il periodo quinquennale di riferimento corrisponde agli ultimi cinque esercizi, consecutivi.
 - b) per tutti gli altri soggetti richiedenti l'ammissione al Consorzio (allevatori, macellatori, porzionatori e confezionatori) la parte variabile del contributo di ammissione sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione tenendo in considerazione:
 - I. gli investimenti, di cui al precedente punto II della lettera a), del più recente quinquennio;
 - II. la quantità totale di prodotto che il nuovo soggetto prevede di immettere annualmente nel circuito della "Finocchiona", quando riconosciuta la IGP, (che dovrà essere dichiarata al momento dell'inoltro della domanda di ammissione);
 - c) Fintanto che non matura il primo quinquennio di vita del Consorzio, la modalità di calcolo di cui alle lettere a) e b) è sostituita come segue: per i primi due anni di esercizio le quote verranno determinate direttamente. Per il terzo, quarto e quinto anno le quote dei richiedenti verranno determinate rispettivamente in ragione del biennio, triennio e quadriennio precedente, fino a raggiungere il pieno regime quinquennale a decorrere dal sesto anno in poi.
 - d) Per le categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), la parte variabile della quota di ammissione non può in alcun caso essere inferiore a quella versata dall'ultimo soggetto ammesso al consorzio. La parte variabile della quota di cui sopra è in funzione della classificazione di impresa, definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del quantitativo di Finocchiona prodotta, all'interno della quale si attesta l'impresa che richiede di essere ammessa.
5. Le disposizioni previste dai commi n. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo sono applicate obbligatoriamente dal momento in cui il Consorzio è riconosciuto dal competente Ministero ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, pertanto i contributi consortili annuali ordinari e straordinari e le eventuali tariffe necessari per coprire i costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio, sono posti annualmente a carico:
 - a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

- b) delle imprese di lavorazione di “Finocchiona”, anche se non aderenti al Consorzio, così come previsto dal DM 12 settembre 2000, n. 410.
6. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera della Finocchiona, IGP quando riconosciuta, (allevatori, macellatori, imprese di lavorazione, porzionatori e confezionatori) non può superare la percentuale di rappresentanza, di cui al comma 5 del successivo art.19, fissata per la categoria medesima.
 7. Nell’ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima, dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto verificata dall’organismo di controllo autorizzato ed idonea ad essere certificata per la filiera della Finocchiona, IGP quando riconosciuta.
 8. Sono poste a carico delle imprese di lavorazione, anche se non aderenti al Consorzio, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie degli allevatori, macellatori, porzionatori e confezionatori. Pertanto le imprese di lavorazione sopra menzionate saranno tenute a corrispondere annualmente al consorzio, in funzione delle spese di promozione (fiere e mostre), pubblicità, vigilanza, tutela e dei costi di gestione, una quota risultante dalla moltiplicazione della quantità di prodotto certificato, immesso nel circuito della Finocchiona IGP nel periodo di riferimento, per il quoziente ottenuto dal rapporto fra la sommatoria delle spese sostenute ed il quantitativo totale di Finocchiona certificata prodotta.
 9. I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.
 10. I contributi consortili e le tariffe saranno deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall’articolo 21 punto m) ed addebitate trimestralmente in base alla quantità di prodotto avviato alla certificazione.

Art. 11

Recesso

1. I consorziati possono recedere, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata, in qualsiasi momento.
2. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede del Consorzio.
3. Il recesso comporta la perdita della qualifica di consorziato e la conseguente decadenza da tutte le cariche eventualmente ricoperte nel Consorzio. Il recedente perde altresì ugualmente perdono il diritto all’uso dei marchi consortili.
4. Il recedente non ha diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati, alla ripartizione del Fondo Consortile, né alla liberazione dagli obblighi pecuniari assunti durante l’esercizio finanziario in corso.

Art. 12

Decadenza, esclusione e sospensione

1. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consorziato:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione in particolare non sia iscritto al sistema di controllo previsto per l’IGP quando riconosciuta;
 - b) che abbia cessato definitivamente l’attività produttiva;
 - c) che sia stato dichiarato fallito.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, quale sanzione per l'inadempimento degli obblighi consortili, l'esclusione o la sospensione (quando ricorrano gli estremi di cui al successivo comma 5), del consorziato che abbia posto in essere, anche per una sola volta, le seguenti azioni:
 - a) uso illecito e/o contraffazione del marchio consortile e dei segni distintivi della IGP al fine di trarre in inganno l'acquirente o il consumatore;
 - b) apposizione indebita del sigillo, di cui al successivo art. 13, sui prodotti non conformi al disciplinare di produzione, ovvero attestazione della conformità di prodotti non aventi i requisiti previsti dal medesimo disciplinare;
 - c) compimento di atti lesivi degli interessi del Consorzio o contrastanti con gli scopi dello stesso e nonché il mancato adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto, dalle delibere e dagli eventuali regolamenti consortili;
 - d) provocare discredito, attraverso organi di informazione o nel quadro di altro comprovabile contesto pubblico, al Consorzio e al suo operato e/o all'immagine del prodotto tutelato e alla generalità dei consorziati;
 - e) morosità per oltre sei mesi nel versamento dei contributi, delle eventuali tariffe e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio.
3. Qualora la gravità degli atti commessi richieda il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione cautelare del consorziato in attesa di giudizio.
4. I provvedimenti di esclusione e sospensione cautelare si applicano anche al consorziato che ponga in essere i comportamenti di cui al precedente comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), in qualità di rappresentante legale o procuratore speciale o mandatario qualificato di Ente o impresa diversa da quella consorziata.
5. Nei casi di minore gravità rispetto a quanto previsto nel precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione può limitarsi a sospendere il consorziato, per un periodo da stabilire in funzione della gravità dell'infrazione, da un minimo di un mese ad un massimo di un anno, dandone peraltro comunicazione all'organismo di controllo.
6. Il Consiglio di Amministrazione dichiara l'esclusione del consorziato che per dodici mesi consecutivi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore, non ha avviato ai fini della IGP, quando riconosciuta, almeno un'unità di prodotto. Qualora il consorziato risulti iscritto a più di una categoria produttiva (allevatori, macellatori, imprese di lavorazione, porzionatori e confezionatori) l'esclusione sarà limitata solamente alla/e categoria/e per la quale lo stesso consorziato non ha avviato ai fini della IGP alcuna unità produttiva.
7. Al consorziato contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (pec), i fatti contestati con invito a controdedurre per iscritto sempre tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (pec). Tale controdeduzione dovrà pervenire al Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell'interessato, della suddetta comunicazione. Trascorso il predetto termine, il Consiglio di Amministrazione pronuncerà, se del caso, la decadenza, l'esclusione o la sospensione.
8. Le delibere relative alla decadenza, esclusione o sospensione di un consorziato devono sempre contenere l'enunciazione dei motivi su cui sono fondate. Il provvedimento è notificato, entro 15 giorni dalla delibera, all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec).
9. Il provvedimento può essere impugnato dall'interessato, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso, secondo le modalità indicate nel successivo art.

32. Comunque l'esecuzione del provvedimento non potrà essere sospesa prima della decisione arbitrale.
10. La decadenza e l'esclusione comportano la perdita della qualifica di consorziato e la conseguente decadenza da tutte le cariche eventualmente ricoperte nel Consorzio.
11. I consorziati decaduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati ed alla ripartizione del Fondo Consortile, né alla liberazione dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del provvedimento.
12. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti commi 3 e 5, il consorziato sospeso:
- a) non potrà fruire delle comunicazioni da parte del Consorzio;
 - b) è privato dei diritti di cui all'art. 9 del presente Statuto;
 - c) è comunque obbligato, per il periodo di sospensione, al versamento dei contributi consortili, così come definiti nel precedente art. 10, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, commisurati alla media mensile dei contributi dovuti negli ultimi dodici mesi.
13. I consorziati decaduti, esclusi o che recedono dal Consorzio perdono il diritto di utilizzare il marchio di cui al successivo art. 14, del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP, quando riconosciuta, in ogni sua forma e su ogni tipo di supporto;
14. L'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti non preclude il ricorso, da parte dei competenti organi consortili, all'Autorità Giudiziaria per i casi nei quali ciò sia necessario od opportuno ai sensi del presente Statuto o della legislazione vigente.

TITOLO IV

SIGILLO E MARCHIO CONSORTILE

Art. 13

Sigillo

1. Il sigillo è un dispositivo che viene apposto sulla "Finocchiona" in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Detto sigillo viene concesso in uso esclusivo al consorziato per certificarne l'appartenenza al consorzio stesso.
2. La proprietà intellettuale del sigillo è del consorzio.

Art. 14

Marchio consortile

1. Il Consorzio può adottare uno o più marchi registrati da utilizzare come elementi identificativi e qualificativi del Consorzio e della sua attività volta al perseguimento della qualità della "Finocchiona", al raggiungimento dello scopo indicato nello statuto, nonché ad attestare l'appartenenza dei singoli associati al Consorzio.
2. I consorziati riconoscono ed accettano che la proprietà del marchio è del Consorzio, il quale ne è titolare a tutti gli effetti, gli stessi non acquisteranno alcun diritto, titolo o interesse sul marchio diverso da quanto espressamente previsto nel presente Statuto e nell'apposito "Regolamento d'uso del marchio" emanato del Consiglio di Amministrazione.
3. Fermo restando il diritto ad utilizzare il marchio secondo quanto indicato nel presente Statuto e nel "Regolamento d'uso del marchio", i consorziati si impegnano a non registrare e/o utilizzare, direttamente o indirettamente in Italia o all'Estero, il marchio o qualsiasi altro simbolo o segno che possa essere confuso con il marchio del Consorzio di tutela della Finocchiona, per qualunque classe merceologica.

4. L'uso del marchio consortile è concesso a tutti i consorziati nel rispetto di quanto contenuto nel relativo "Regolamento d'uso del marchio" e del "Regolamento per la creazione grafica delle etichette, dei pendagli e delle fascette" predisposti dal Consiglio di Amministrazione, deliberati dall'Assemblea ed approvati dal Ministero.
5. L'uso del marchio consortile, della tipologia di carattere di stampa per le denominazioni e indicazioni presenti sui supporti allegati alla "Finocchiona" e dei colori all'interno della costruzione grafica delle etichette, delle fascette e dei pendagli atti ad identificare il prodotto sul mercato, è obbligatorio per tutti i consorziati nel rispetto di quanto contenuto nei relativi "Regolamento d'uso del marchio" e "Regolamento per la creazione grafica delle etichette, dei pendagli e delle fascette" di cui al precedente comma.
6. Alle imprese non aderenti al consorzio non è consentito l'uso del marchio consortile, fermo restando l'obbligo al rispetto delle disposizioni a questi riservate per la creazione delle parti grafiche contenute nel "Regolamento per la creazione grafica delle etichette, dei pendagli e delle fascette".
7. E' fatto obbligo a tutte le aziende che producono e/o commercializzano la Finocchiona, IGP quando riconosciuta, iscritte oppure non iscritte al consorzio, di depositare presso il consorzio tutte le forme di supporti adottati per l'immissione sul mercato della Finocchiona. Queste devono essere approvate dal consorzio e corrispondere a quanto specificato nell'apposito "Regolamento per la creazione grafica delle etichette, dei pendagli e delle fascette".

TITOLO V

ORGANI CONSORTILI

Art. 15

Organi permanenti

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea dei Consorziati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale.

Art. 16

Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea dei consorziati (di seguito chiamata Assemblea) è costituita da tutti i consorziati singoli e associati.
2. L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, prevede le seguenti regole:
 - a) l'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo reputino opportuno o quando ne faccia motivata richiesta il Collegio Sindacale o un quinto dei consorziati. In tale richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattarsi e la convocazione dovrà essere fatta entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda. In ogni caso l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - b) la convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso può essere spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata (pec) a ciascuno dei consorziati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso

suddetto possono venire indicati anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà tenersi non prima del giorno successivo a quello indicato nella prima convocazione. L'Assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- I) che sia consentito a colui che presiede l'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - II) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - III) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - IV) che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze;
- c) in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della data prescelta mediante telegramma, fax o posta elettronica certificata (pec);
 - d) l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di appartenenza al Consorzio o, in subordine, di età, il quale designa il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, e se necessario due o più scrutatori scelti anche tra i consorziati, e dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno. In sessione straordinaria le funzioni di Segretario dell'Assemblea dovranno essere svolte da un Notaio;
 - e) in Assemblea il consorziato può farsi rappresentare da un proprio dipendente, socio o fiduciario, con delega singola, o da un altro consorziato, che comunque non potrà essere portatore di più di due deleghe. La delega deve essere scritta e rilasciata per ogni riunione. Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale, o ai dipendenti del Consorzio;
 - f) le votazioni si fanno per alzata di mano, sempre che l'Assemblea, con il 25% (venticinque per cento) dei voti rappresentati, non decida diversamente. Nelle votazioni per alzata di mano si tiene conto del valore del voto spettante a ciascun votante;
 - g) alle votazioni per la nomina degli organi consortili si procede con il sistema della scheda segreta, tenendo conto, in ogni caso, del valore del voto spettante a ciascun votante;
 - h) per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ogni consorziato può votare soltanto per i membri di ciascuna delle categorie di appartenenza;
 - i) i membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal voto sulle deliberazioni concernenti il bilancio consuntivo di esercizio, nonché sul loro operato;
 - j) le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i consorziati anche se assenti o dissenzienti salvo quanto disposto dal precedente art. 11;
 - k) qualora ritenuto necessario da due membri del Consiglio di Amministrazione o da un quinto dei consorziati, all'Assemblea possono essere invitate a partecipare persone in grado di fornire pareri od informazioni su specifici argomenti le quali non avranno diritto di voto;

- l) di ogni Assemblea va redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 17

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati.
2. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.
3. Spettano all'Assemblea ordinaria i seguenti poteri:
 - a) approvare il bilancio consuntivo di esercizio e il programma annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi statutari;
 - b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - c) nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
 - d) determinare il compenso del Presidente e del vice-Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale;
 - e) approvare le direttive consortili e i regolamenti, che acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero allorquando il Consorzio è riconosciuto,
 - f) deliberare, per ragioni particolari, periodi di minore o maggiore durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - g) deliberare sugli altri argomenti attinenti la gestione ordinaria del Consorzio o sottoposti all'esame dell'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi.
2. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.
3. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello Statuto, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.
4. Spettano all'Assemblea straordinaria i seguenti poteri:
 - a) deliberare le modifiche al presente Statuto, da proporre per approvazione al Ministero competente;
 - b) deliberare sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio, nominando e definendo i poteri dei liquidatori;
 - c) svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottopostale dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) deliberare le modifiche al disciplinare di produzione della Finocchiona IGP le quali dovranno poi essere proposte per approvazione del Ministero competente.

Art. 19

Voti assembleari

1. A ciascun consorziato viene assicurata l'espressione del voto.
2. Il valore del voto, specificato dall'apposito "Regolamento consortile dei voti assembleari", deriva dalla quantità complessiva di prodotto giudicato conforme e certificato dall'organismo di controllo autorizzato, immesso nel circuito della Finocchiona, IGP quando riconosciuta.
3. Qualora il consorziato svolga più attività produttive e risulti iscritto nelle corrispondenti categorie di allevatori, macellatori, imprese di lavorazione e porzionatori e confezionatori, così come individuati dall'art. 2 lettera f) del DM 12 aprile 2000, relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e IGP, il valore complessivo del suo voto sarà determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
4. L'adesione in forma associativa dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soggetti, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.
5. Alla categoria delle imprese di lavorazione è riconosciuta una percentuale di rappresentanza negli organi sociali del Consorzio pari al 66% (sessantasei per cento), mentre la restante percentuale di rappresentanza del 34% (trentaquattro per cento) è così ripartita: 11% (undici per cento) alla categoria degli allevatori; 11% (undici per cento) alla categoria dei macellatori; 12% (dodici per cento) alla categoria dei porzionatori e confezionatori.
6. I valori di rappresentatività, individuati nel comma precedente, sono riferiti alla ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata all'attività dell'organismo di controllo.
7. Nei casi non rientranti nel comma precedente, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.
8. La determinazione dei valori di rappresentatività e dei criteri di attribuzione dei voti verranno definiti con l'apposito "Regolamento consortile dei voti assembleari" predisposto dal Consiglio di Amministrazione, deliberato dall'Assemblea e sottoposto all'approvazione del Ministero preposto.
9. Per il primo anno di attività del consorzio, in deroga al punto 2 del presente articolo, i voti assembleari sono attribuiti in base alla quantità di Finocchiona certificata dall'ente di controllo fino al mese precedente alla data in cui è stata indetta l'assemblea.

Art. 20

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato Consiglio) è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea fra i consorziati.
2. Nel Consiglio di Amministrazione, alla categoria delle imprese di lavorazione è riconosciuta una percentuale di rappresentanza pari al 66% (sessantasei per cento), mentre la restante percentuale di rappresentanza del 34% (trentaquattro per cento) è così ripartita: 11% (undici per cento) alla categoria degli allevatori; 11% (undici per cento) alla categoria dei macellatori; 12% (dodici per cento) alla categoria dei porzionatori e confezionatori

3. I consorziati che risultino iscritti a più di una categoria (allevatori, macellatori, imprese di lavorazione, porzionatori e confezionatori) godono dell'elettorato passivo per ciascuna delle categorie di appartenenza. In caso di elezione a Consigliere per più di una categoria, il consorziato dovrà scegliere una e una sola categoria, tra quelle nelle quali è stato eletto, da rappresentare in seno al Consiglio di Amministrazione;
4. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 3 (tre) esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
5. Il Consigliere che, in assenza di giustificata causa di forza maggiore, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio è considerato decaduto dal suo mandato.
6. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio subentrano i non eletti in ordine di voti o, in caso di parità, i consorziati con maggiore anzianità di iscrizione o, in subordine, di età, appartenenti alle rispettive categorie – imprese di lavorazione, allevatori, macellatori, porzionatori e confezionatori – secondo le regole previste dal presente Statuto. I membri così subentrati scadono assieme a quelli in carica.
7. Il Consiglio deve essere convocato almeno ogni 90 (novanta) giorni ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione deve essere spedita, mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (pec) a ciascun Consigliere almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza si potrà procedere anche a convocazione telefonica o mediante fax, posta elettronica, e posta elettronica certificata (pec) da effettuarsi almeno 2 (due) giorni antecedenti a quello fissato per la seduta.
8. Il Consiglio può ritenersi regolarmente convocato e costituito anche senza il rispetto delle formalità indicate nel comma precedente quando siano presenti tutti i suoi componenti.
9. Le riunioni del Consiglio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.
10. Il Consiglio potrà svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito a colui che presiede il Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi, oggetto di verbalizzazione, che si svolgono durante la riunione del Consiglio;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consorzio o, in subordine, di età.
12. Il Consiglio può provvedere alla nomina di un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dai suoi componenti e che, in tal caso, non avrà diritto di voto.
13. Ogni Consigliere ha diritto a un voto e non può rappresentare per delega nessun altro Consigliere.

14. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei partecipanti.
15. Le votazioni sono effettuate, di regola, in forma palese. Le votazioni sono effettuate a scheda segreta solo qualora l'oggetto riguardi l'elezione del Presidente e del vice-Presidente.
16. Qualora ritenuto necessario dal Presidente o da due Consiglieri, al Consiglio possono essere invitate a partecipare persone in grado di fornire pareri od informazioni su specifici argomenti le quali non avranno diritto di voto.
17. Il Consiglio uscente continua ad esercitare i suoi poteri fino a quando non sia insediato il Consiglio subentrante.
18. I verbali delle adunanze del Consiglio devono essere sottoscritti dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci e dal Segretario.
19. Ai componenti del Consiglio spetta unicamente il rimborso delle spese fatte per conto del Consorzio, mentre al Presidente ed al vice-Presidente potranno essere erogati gettoni di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea.

Art. 21

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio e provvedere all'iscrizione nel Libro dei Consorziati;
 - b) eleggere il Presidente e il vice-Presidente del Consorzio da scegliere al suo interno;
 - c) deliberare sull'eventuale decadenza, esclusione e sospensione dei consorziati;
 - d) convocare l'Assemblea;
 - e) dare esecuzione ad ogni delibera assunta dall'Assemblea diretta alla realizzazione degli scopi statutari;
 - f) provvedere all'organizzazione dell'attività del Consorzio, eventualmente nominando un Direttore che sovrintenda allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione ed assumendo personale dipendente;
 - g) redigere il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre per approvazione all'Assemblea;
 - h) predisporre il programma annuale per il conseguimento degli scopi statutari, indicando i mezzi di finanziamento e formulando il piano generale di destinazione di tali risorse, da sottoporre per approvazione all'Assemblea;
 - i) avanzare proposte di disciplina regolamentare, le quali acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
 - j) verificare, attraverso i dati e le prove oggettive riportate dall'attività di controllo e vigilanza, che i consorziati osservino i Regolamenti del Consorzio una volta approvati dal Ministero;
 - k) deliberare sulla scelta dell'organismo di controllo che dovrà verificare la conformità del prodotto al disciplinare di produzione secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del Reg. (CE) 1151/2012;
 - l) predisporre i regolamenti e le direttive, da sottoporre per approvazione all'Assemblea. I regolamenti approvati dall'Assemblea acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- m) deliberare sui contributi consortili e le tariffe, così come definiti nel precedente art. 10, definendo le modalità di corresponsione nel rispetto dell'ordinamento vigente e delle disposizioni stabilite dal presente Statuto;
- n) fissare la quota di ammissione minima per ogni categoria di appartenenza così come definita nel precedente art. 10;
- o) svolgere gli adempimenti derivanti dall'incarico di vigilanza, tutela e salvaguardia della "Finocchiona" IGP (quando riconosciuta) da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge, esplicando tale attività ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio, secondo le direttive impartite dal Ministero ;
- p) impartire, in quanto Consorzio riconosciuto, agli agenti vigilatori disposizioni in applicazione a quanto previsto dal DM 12 ottobre 2000 concernente la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione delle Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;
- q) svolgere qualsiasi attività necessaria o utile a vigilare sul corretto uso del marchio consortile, del sigillo e sulla corretta applicazione del "Regolamento d'uso del marchio" e del "Regolamento per la creazione grafica delle etichette, dei pendagli e delle fascette";
- r) conferire ad uno o più dei suoi membri, tanto congiuntamente che separatamente e con le eventuali opportune limitazioni, specifici incarichi ovvero l'esecuzione di determinate deliberazioni;
- s) deliberare sull'erogazione di liberalità in denaro o in natura, secondo quanto indicato nel precedente art. 4, comma 2, lettera r);
- t) deliberare sulle azioni giudiziarie e/o sanzionatorie, transigere e compromettere in arbitri, effettuare operazioni con qualsiasi istituto, ente, amministrazione o ufficio, sia pubblico che privato;
- u) acquistare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, previa delibera dell'Assemblea;
- v) disporre la partecipazione a consorzi e associazioni di diverso grado aventi finalità coordinate con gli scopi previsti dal presente Statuto;

Art. 22

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio e viene eletto tra i membri del Consiglio con un mandato triennale rinnovabile.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale sua qualità può stare in giudizio e procedere a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che possono esser richiesti nell'interesse del Consorzio o in esecuzione delle deleghe attribuite al Consorzio stesso ai sensi dell'ordinamento vigente. A lui spetta la firma sociale.
3. Inoltre, al Presidente sono demandate le seguenti funzioni:
 - a) convocare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiedere l'Assemblea;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - c) sovrintendere al funzionamento del Consorzio e al buon andamento di tutte le attività svolte dal medesimo;
 - d) rilasciare, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, procure speciali e mandati di rappresentanza;

- e) curare la tenuta dei Libri dei Consorziati, delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di appartenenza al Consorzio o, in subordine, di età.

Art. 23

Vice-Presidente

1. Il vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
2. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i medesimi poteri e facoltà.

Art. 24

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone di 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti. Fra i sindaci effettivi vi è presente il Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale ed uno degli effettivi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.
2. Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni ed attribuzioni previste dal Codice Civile e dalle norme vigenti, controlla la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, vigila sull'osservanza dello Statuto e accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo di esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Il Collegio Sindacale rimane in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.
4. Tutti i componenti del Collegio Sindacale e il suo Presidente sono rieleggibili.
5. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio Sindacale decade dall'ufficio.
6. Qualora venga a mancare un Sindaco subentra il supplente in ordine di età. Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi di regola ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente che deve provvedervi anche su richiesta dei due Sindaci effettivi.
8. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
9. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale cura la tenuta del suddetto libro.
10. Ai componenti del Collegio Sindacale e al Presidente è corrisposto un compenso annuale determinato dall'Assemblea. Ad essi spetta, inoltre, previa autorizzazione

del Consiglio di Amministrazione, un rimborso delle spese documentate in ragione del loro ufficio.

Art. 25

Incompatibilità con le cariche sociali

1. Non possono essere nominati a cariche sociali e, se già nominati, decadono dal loro ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare attività commerciali o uffici direttivi.
2. Non possono essere nominati Sindaci e, se già nominati, decadono dal loro ufficio, altresì i coniugi, parenti e affini fino al quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Elenco dei Libri Obbligatori

1. Oltre a quelli previsti dalla legge, sono libri obbligatori del Consorzio:
 - a) il Libro dei Consorziati;
 - b) il Libro delle Assemblee dei Consorziati;
 - c) il Libro del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Libro del Collegio Sindacale.
2. I consorziati hanno diritto di esaminare tutti i libri indicati nel comma precedente e di ottenere estratti a proprie spese.

TITOLO VI

FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI ED ESERCIZIO

Art. 27

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito:
 - a) dalle quote di ammissione;
 - b) dagli avanzi di gestione eventualmente deliberati dall'Assemblea al fondo consortile;
 - c) dai contributi di soggetti pubblici e privati concessi a tale specifico fine;
 - d) dai beni comunque acquisiti dal Consorzio.
2. Per tutta la durata del Consorzio i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile né chiedere la liquidazione della quota del consorzio debitore.
3. È vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

Art. 28

Esercizio consortile

1. L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Bilancio di esercizio

1. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Ciascun bilancio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia, unitamente alle osservazioni di detto Collegio, presso la sede del Consorzio durante i 15 (quindici) giorni antecedenti la predetta riunione.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 30

Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio si scioglie:
 - a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
 - b) per l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari;
 - c) per volontà unanime dei consorziati;
 - d) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria se sussiste una giusta causa;
 - e) per altre cause previste dalla Legge.
2. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i consorziati. I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.
3. Il riparto di eventuali attività del Consorzio dovrà avvenire dividendo il relativo importo tra i consorziati in misura proporzionale alla quantità di prodotto certificato ai fini della IGP da ciascun consorziato negli ultimi dieci anni o nel minor periodo di esistenza del Consorzio, antecedenti il momento dello scioglimento.

Art. 31

Spese di liquidazione

1. Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile, e in caso di insufficienza, il residuo verrà addebitato a ciascun consorziato con i criteri di ripartizione illustrati al comma 3 del precedente articolo 30.
2. La quota del consorziato insolvente – salve le possibili azioni di recupero e di danni nei suoi confronti – graverà in parti uguali sugli altri consorziati.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 32

Arbitro Unico

1. Qualunque controversia insorgente tra i consorziati e il Consorzio, relativamente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto, ivi comprese le controversie relative alle decisioni adottate dagli organi consortili, non composte entro un mese dal loro insorgere, saranno rimesse, fatta salva la possibilità di adire la competente Autorità giudiziaria, alla decisione di un Arbitro Unico.
2. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il testo dei quesiti da sottoporre all'Arbitro.

3. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza da parte dell'interessato più diligente.
4. L'Arbitro Unico avrà funzioni di arbitro irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio secondo diritto; avrà potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che l'Arbitro dovrà individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.
5. L'Arbitro depositerà il lodo presso il Consorzio entro novanta giorni dalla nomina, salvo una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti.
6. L'Arbitro dovrà comunicare alle parti contendenti la sua decisione con la relativa motivazione mediante plico raccomandato. E' fatta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità Giuridica Ordinaria.
7. L'Arbitro unico provvederà a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato, potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PARTICOLARI

Art. 33

Disciplina transitoria

1. Solo ed esclusivamente i consorziati che verranno dichiarati esclusi ai sensi dell'articolo precedente, qualora dovessero ricominciare l'attività produttiva ai fini della IGP, verranno riammessi al Consorzio senza il pagamento di alcuna quota di ammissione.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto le imprese di lavorazione già consorziate che svolgono anche l'attività di allevatori e/o macellatori e/o porzionatori/confezionatori e risultano iscritte, per le categorie suddette, nel sistema di controllo dell'Organismo di controllo incaricato per la IGP "Finocchiona" devono dichiarare per iscritto l'eventuale loro volontà di iscriversi alle categorie di cui sopra. Per tali consorziati l'ammissione nelle sopra citate categorie avverrà d'ufficio, previa verifica dei requisiti di iscrizione all'Organismo di controllo, senza il pagamento di alcuna quota di ammissione.
3. Al momento della contestuale approvazione, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del presente Statuto e del "Regolamento consortile dei voti assembleari", di cui al precedente comma 8 dell'articolo 19, si applicheranno le modalità di voto previste dal Regolamento di cui sopra.

Art. 34

Norme di riferimento

1. Ai fini del presente Statuto e fino all'entrata in vigore di ulteriori e diversi atti legislativi od amministrativi con essi coordinati, il quadro normativo di riferimento per la tutela della indicazione geografica protetta della "Finocchiona" è costituito come segue:
 - a) Disciplinare di produzione della "Finocchiona" IGP;
 - b) Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012;
 - c) Legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 14, comma 15 e ss.;

- d) Decreto ministeriale 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazione di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
- e) Decreto ministeriale 12 aprile 2000, relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazione di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
- f) Decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410;
- g) Decreto ministeriale 12 ottobre 2000, relativo alla collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;
- h) Decreto ministeriale 12 aprile 2000, articolo 2 lettera f, relativo all'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.
- i) Decreto ministeriale 4 maggio 2005 riguardante la modalità di deroga alla condizione posta all'articolo 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
- j) Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.